

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 10 DEL 15 MARZO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI AL 1° GENNAIO 2019**

La Legge di Bilancio 2018 ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Per perfezionare la rivalutazione, occorrerà redigere una perizia di stima e versare la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva entro il 01.07.2019.

Pagina 5

■ **MODELLO CUPE 2019**

Entro il 01.04.2019 i soggetti che nel 2018 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati devono rilasciare ai soggetti percettori delle somme il modello CUPE 2019, che è stato aggiornato rispetto all'anno scorso, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2019.

Pagina 8

■ **CONTRIBUTI ENASARCO 2019**

L'aliquota contributiva Enasarco, per il 2019, è stata aumentata al 16,50% e sono stati modificati anche i minimali e massimali provvigionali annui rispetto a quelli dell'anno scorso. Si ricordano le modalità e le scadenze trimestrali di versamento, nonché la proroga al 1.6.2019 per le imprese preponenti dei Comuni colpiti dai sismi in Centro Italia 2016-2017.

Pagina 13

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **CONTABILIZZAZIONE DELLA DISMISSIONE DEI BENI STRUMENTALI**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si rispondono ai quesiti sulla contabilizzazione della dismissione dei beni strumentali con esempi di scritture contabili.

Pagina 18

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 28

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 18.03.2019 AL 29.03.2019**

Pagina 30

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Ricezione dati contabili dei 730-4: nuovo Provvedimento delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione. Il modello deve essere utilizzato a partire da marzo 2019 e consente ai sostituti d'imposta di adempiere l'obbligo di comunicare al fisco, anche tramite un intermediario abilitato, la sede telematica per la ricezione dei 730-4 dei propri dipendenti.

Decesso professionista: partita IVA aperta fino alla riscossione delle fatture

Non è possibile procedere alla chiusura della partita Iva del professionista defunto fino a quando non viene incassata l'ultima parcella. A fornire questa indicazione, e la conseguente deroga alla regola generale della chiusura della Partita IVA entro 6 mesi dal decesso, è stata l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 34.

Comunicazioni ENEA 2019: al via i documenti per ecobonus e bonus casa

Con un comunicato stampa, ieri l'ENEA ha annunciato che sono operativi i siti per la trasmissione dei dati per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori nel 2019 che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus e/o bonus casa. I siti sono entrambi raggiungibili dalle pagine detrazionifiscali.enea.it e acs.enea.it o dalla home page ENEA enea.it

Definizione agevolata liti con i Comuni: ecco i tributi agevolabili

L'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alle liti pendenti con i Comuni chiarendo che la definizione agevolata è possibile per IMU, TASI, TARI e ICI, mentre non può essere richiesta per le controversie attinenti l'occupazione di suolo pubblico.

Credito d'imposta attività ricerca e sviluppo: ancora chiarimenti dalle Entrate

Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al bonus per attività di ricerca e sviluppo, attraverso due risposte agli interpelli. Nel merito, è stato chiarito che:

- ◆ il credito d'imposta non è trasferibile in quanto matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e non può essere trasferito a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi. La norma prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione da chi ha sostenuto la spesa.
- ◆ l'imputazione degli investimenti avviene secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall'articolo 109 del TUIR. Di conseguenza, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio ai fini del calcolo della media di raffronto per il bonus.

Modello EAS entro il 1.4.2019 per le variazioni 2018

Entro il 1° aprile 2019 (in quanto il 31 marzo cade di domenica) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 30, comma 1 del D.L. 185/2008, e che nel 2018 hanno subito delle variazioni, devono comunicarle all'Agenzia Entrate presentando un nuovo modello EAS.

Passando alla recente giurisprudenza, segnaliamo questa ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6486 del 6 marzo) che ha chiarito che non è necessaria l'autorizzazione del PM per acquisire i dati archiviati nel computer del professionista se lo stesso era assente e il personale dello studio ha collaborato con la Guardia di Finanza.

Concludiamo informando che è stata aggiornata la lista dei paradisi fiscali, che ora conta 15 giurisdizioni soggette a una maggiore sorveglianza sia nazionale dei singoli Paesi membri, sia comunitaria. I Paesi nella black list 2019 sono i seguenti: Aruba, Belize, Barbados, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Guam, Isole Bermuda, isole Fiji, Isole Marshall, Isole Vanuatu, Isole Vergini americane, Samoa americane, Samoa, Sultanato di Oman e Trinidad & Tobago.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

Rivalutazione terreni e partecipazioni al 1° gennaio 2019

La **Legge di Bilancio 2019** ha riaperto i termini per la **rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019**.

Per perfezionare la rivalutazione occorre:

- ◆ far **redigere entro il 01.07.2019** (il 30.06.2019 cade di domenica) **una perizia di stima giurata** dei beni che si intendono rivalutare;
- ◆ **versare l'imposta sostitutiva entro il 01.07.2019 in un'unica soluzione o come prima rata** di 3 rate annuali di pari importo.

Si evidenzia fin da subito che **le aliquote sono state innalzate** rispetto alle precedenti versioni delle rivalutazioni in oggetto e si attestano ora sul:

- ◆ **10 % per i terreni e le partecipazioni non qualificate,**
- ◆ **11 % per le partecipazioni qualificate.**

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI ALL'1.1.2019					
BENI OGGETTO DI RIVALUTAZIONE	<p>Possono essere oggetto di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2019 a titolo di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ proprietà; ✓ usufrutto; ✓ superficie; ✓ enfiteusi; ◆ le partecipazioni in società non quotate possedute al 1° gennaio 2019 a titolo di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ proprietà; ✓ usufrutto. 				
SOGGETTI INTERESSATI	<p>Possono fruire della rivalutazione in esame i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerrebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt. 67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">PERSONE FISICHE RESIDENTI</td> <td>per le operazioni estranee all'esercizio d'impresa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SOCIETÀ SEMPLICI ED EQUIPARATE RESIDENTI</td> <td>quali, ad esempio, le associazioni professionali</td> </tr> </table>	PERSONE FISICHE RESIDENTI	per le operazioni estranee all'esercizio d'impresa	SOCIETÀ SEMPLICI ED EQUIPARATE RESIDENTI	quali, ad esempio, le associazioni professionali
PERSONE FISICHE RESIDENTI	per le operazioni estranee all'esercizio d'impresa				
SOCIETÀ SEMPLICI ED EQUIPARATE RESIDENTI	quali, ad esempio, le associazioni professionali				

	ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI	per attività non in regime di impresa								
LA PERIZIA GIURATA DI STIMA	<p>La perizia di stima può essere predisposta da soggetti diversi a seconda del bene da rivalutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le partecipazioni, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34; ◆ per i terreni, ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34. <p>Per l'asseverazione le perizie possono essere presentate presso la cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.</p> <p>In caso di rivalutazione di una partecipazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la perizia deve essere riferita all'intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione all'1.1.2019 va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società/associazione; ◆ il costo della perizia: <ul style="list-style-type: none"> ✓ è deducibile dal reddito d'impresa della società in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società; ✓ incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci. <p>In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente.</p>									
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	<p>L'aliquota dell'imposta sostitutiva, che rappresenta un po' la novità rispetto alle precedenti rivalutazioni, come già detto, è stata differenziata in due distinte casistiche:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">ALIQUOTA</th> <th style="text-align: center;">AMBITO DI APPLICAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola ◆ Partecipazioni non qualificate¹ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Partecipazioni qualificate² </td> </tr> </tbody> </table>		ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA		ALIQUOTA	AMBITO DI APPLICAZIONE	10%	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola ◆ Partecipazioni non qualificate¹ 	11%	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Partecipazioni qualificate²
ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA										
ALIQUOTA	AMBITO DI APPLICAZIONE									
10%	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola ◆ Partecipazioni non qualificate¹ 									
11%	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Partecipazioni qualificate² 									

¹ E' non qualificata la partecipazione che rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate).

² E' qualificata la partecipazione che rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).

	<p>Le aliquote devono essere, poi, applicate all'intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.</p> <p>L'imposta sostitutiva deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in un'unica soluzione, entro il 01.07.2019; ◆ in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1a rata entro il 01.07.2019; ✓ 2a rata entro il 30.06.2020 + interessi 3% annui calcolati dal 01.07.2019; ✓ 3a rata entro il 30.06.2021 + interessi 3% annui calcolati dal 01.07.2019. <p>Nella circolare 47/E/2011 l'Agenzia ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il versamento dell'intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi, il contribuente potrà richiedere il rimborso dell'imposta versata; ◆ se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive; ◆ se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1^a, gli effetti della rivalutazione s'intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. <p>Per il versamento dell'imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:</p> <table border="1" data-bbox="422 1243 1444 1366"> <tr> <td style="text-align: center;">"8055"</td> <td style="text-align: center;">PARTECIPAZIONI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">"8056"</td> <td style="text-align: center;">TERRENI</td> </tr> </table> <p>Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l'anno "2019".</p>	"8055"	PARTECIPAZIONI	"8056"	TERRENI
"8055"	PARTECIPAZIONI				
"8056"	TERRENI				
OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE IN UNICO	<p>I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere anche indicati nel modello Redditi, in particolare nei quadri RM ed RT. L'omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta quindi valida (si veda a tal proposito la Circolare 1/E del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 15). L'omissione costituisce violazione formale ed è soggetta a sanzione, compresa tra 250 Euro e 2.000 Euro (ex art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97).</p>				

La certificazione degli utili corrisposti nel 2018 entro il 1° aprile

I **soggetti IRES che nel 2018 hanno corrisposto utili o proventi** ad essi equiparati, **devono rilasciare** ai soggetti che li hanno percepiti apposita certificazione, utilizzando **il nuovo modello CUPE** approvato dall'Agenzia delle Entrate il 15.01.2019, che sostituisce il precedente, approvato il 12 gennaio 2018.

La modifica vera e propria riguardante il modello si era resa necessaria lo scorso anno, a seguito dell'aumento della percentuale di concorrenza al reddito dei dividendi in capo ai titolari di partecipazioni qualificate.

Tuttavia, poiché la nuova percentuale si applica agli utili realizzati nel 2017, distribuiti nel 2018, la modifica della nuova percentuale influenza la compilazione del modello CUPE di quest'anno.

MODELLO CUPE 2019	
PREMESSA	<p>Entro il prossimo 01.4.2019 (in quanto IL 31.03.2019 cade di domenica) i soggetti che nel 2018 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l'apposito modello di certificazione chiamato CUPE. Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi 730/2019 o REDDITI 2019.</p> <p>Il modello CUPE è stato approvato con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2019, ma le novità più importanti sono state introdotte lo scorso anno, rispetto al modello in vigore dal 2013, per recepire le novità introdotte dal DM del 26.05.2017. Si ricorda, infatti, che a seguito di questo decreto è stata aumentata dal 49,72% al 58,14% la percentuale di concorrenza al reddito degli utili derivanti da partecipazioni detenute da persone fisiche/società di persone in società/enti soggetti IRES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa (quelle non qualificate sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta del 26%); ◆ qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa. <p>La nuova percentuale si applica agli utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, quindi dal 2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Quindi, per i soci percettori resteranno valide le percentuali di imponibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del 40% per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ del 49,72% per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (in genere dal 2008) fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (in genere fino al 2016); ◆ 58,14% dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in genere dal 2017). <p>Si ricorda, inoltre, che la Legge di Bilancio 2018 ha equiparato la tassazione a titolo d'imposta/imposta sostitutiva del 26% degli utili/dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate, detenute in società/enti soggetti IRES da persone fisiche non in regime d'impresa, a quella prevista per le partecipazioni non qualificate. Questa novità si applica agli utili prodotti dal 2018. Tuttavia, per salvaguardare la più favorevole tassazione del socio, è stata prevista un'apposita disciplina transitoria ai sensi della quale, alle distribuzioni di dividendi di natura qualificata deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e aventi ad oggetto utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi le norme del DM 26.5.2017.</p> <p>Per completezza d'informazione si ricorda che non sono cambiate le regole di tassazione per i dividendi percepiti da società di capitali, che sono esclusi da tassazione nella misura del 95% del relativo ammontare ai sensi dell'art. 89, comma 2 del TUIR</p>
<p>OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE</p>	<p>La certificazione CUPE³ deve essere rilasciata ai soggetti residenti in Italia, percettori di utili societari e di proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti o non), corrisposti nel 2018.</p> <p>L'obbligo di certificazione riguarda la corresponsione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ utili: <ul style="list-style-type: none"> ✓ per la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti; ✓ distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili (art. 47, c. 1 Tuir). esclusi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ gli utili e altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; ✓ gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito delle gestioni individuali di portafoglio (art. 7 D. Lgs. 461/1997). ◆ di proventi equiparati agli utili: <ul style="list-style-type: none"> ✓ proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni⁴; ✓ proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza⁵ esclusi quelli con apporto di solo lavoro; ✓ remunerazione dei finanziamenti eccedenti, di cui all'art. 98 del tuir (in vigore fino al 31.12.2007) direttamente erogati dal socio o da sue parti

³ Prevista dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

⁴ Art. 44 comma 2 lettera a) Tuir.

⁵ Art. 44 comma 1 lettera f) Tuir.

	<p>correlate, riqualificati come utili.</p> <p>La certificazione non è dovuta per i proventi già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.</p> <p>Il modello CUPE può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti in Italia, se hanno percepito utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva, affinché possano ottenere, nel Paese di residenza, il credito d'imposta per quanto già versato in Italia. Se l'Italia e lo Stato di residenza del percettore è in vigore una convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità previste dalla convenzione.</p>
<p>TERMINE E MODALITA' DI CONSEGNA</p>	<p>Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Collegato alla Finanziaria 2017 (art. 7-quater comma 14 del D.l. 193/2016), il termine di consegna del modello CUPE è fissato al 31.3, e non più al 28.02. Per quanto riguarda il 2019 (con riferimento agli utili corrisposti nel 2018), il termine scade il 01.4.2019 poiché il 31 marzo è domenica.</p> <p>Il modello CUPE potrà essere rilasciato oltre che in forma cartacea anche in formato elettronico, purché sia garantita al percettore la possibilità di riceverlo, di averlo a disposizione e di stamparlo.</p>
<p>DATI DA INSERIRE</p>	<p>“Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione”, dove devono essere riportati il codice fiscale e l’indirizzo del soggetto che emette la certificazione. Nel campo “codice del soggetto che rilascia la certificazione” va indicato, in corrispondenza alla tipologia del soggetto emittente, il relativo codice, rappresentato dalle lettere A, B, C, D, E, F, G. I codici più ricorrenti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ A se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007); ◆ G se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l’apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi. <p>Sezione I “dati relativi al soggetto emittente” dove va riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il codice fiscale oppure, per i soggetti non residenti, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o in mancanza quello rilasciato dall’Autorità amministrativa del Paese di residenza; ◆ il nome/cognome o la denominazione; ◆ il codice dello Stato estero secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello; ◆ domicilio fiscale del soggetto emittente qualora sia residente. <p>Sezione II “dati relativi all’intermediario non residente” da compilare a cura degli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 27-ter, comma 8, del D.p.r. 600/1973. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ punto 8 il codice Abi;

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisonepmi.it · E-mail: info@revisonepmi.it · P.E.C. revisonepmisrl@legalmail.it

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ punto 9 il codice identificativo internazionale Bic/Swift; ◆ punto 10 il codice fiscale italiano se attribuito o il codice identificativo attribuito da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza; ◆ punto 11 la denominazione della società o dell'ente; ◆ punto 12 il codice dello Stato estero secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello. 	
	<p>Sezione III “dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati” dove devono essere riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che ha percepito gli utili/proventi equiparati. Se quest'ultimo è non residente, i seguenti punti devono essere così compilati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ punti 20 e 22, località di residenza estera e indirizzo; ◆ punto 23, codice dello Stato estero di residenza secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello CUPE; ◆ punto 24, codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa. 	
	<p>Sezione IV “dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati”, dove riportare i dati relativi agli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti e non) esclusi gli utili assoggettati a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva. Bisognerà pertanto compilare la casella corrispondente alla forma di percezione delle somme, indicandone anche l'importo.</p> <p>Nella sezione sono stati introdotti nuovi campi (punti 30, 33 e 36) per tenere conto della percentuale del 58,14% applicabile a partire dagli utili prodotti nel 2017.</p>	
25	numero delle azioni o quote e in caso di contitolarità riportare il numero complessivo (se il numero è rappresentato da una frazione di unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale)	
26	percentuale di possesso	
27	ammontare del dividendo unitario senza alcun troncamento	
28	ammontare del dividendo complessivo lordo , formato con utili prodotti	fino all'esercizio in corso al 31.12.2007
29		a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (generalmente dal 2008 al 2016)
30		a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (generalmente dal 2017)
31	proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari ⁶ la cui remunerazione è	fino all'esercizio in corso al 31.12.2007
32		a partire dall'esercizio successivo a quello

⁶ Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.

	33	costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi, formati con utili prodotti	in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (generalmente dal 2008 al 2016) a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (generalmente dal 2017)	
	34	utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ⁷ formati con utili prodotti	fino all'esercizio in corso al 31.12.2007	
	35		a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (generalmente dal 2008 al 2016)	
	36		a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (generalmente dal 2017)	
	37	remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 del t.u.i.r., in vigore fino al 31.12.2007, erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili		
	38	ammontare degli utili o degli altri proventi al netto delle imposte applicate all'estero		
	39	utili corrisposti dalle SIIQ o dalle SIINQ		
	40	aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata		
	41	importi tra loro alternativi	della ritenuta	
	42		dell' imposta sostitutiva applicata	
	43	imposta eventualmente applicata all'estero		
	44	dividendi relativi alle distribuzioni di utili e riserve formati nei periodi di efficacia dell'opzione per la trasparenza fiscale ⁸ , che non concorrono a formare il reddito dei soci		
	Annotazioni , per l'indicazione da parte del soggetto che rilascia la certificazione di eventuali ulteriori informazioni utili al percettore , per la successiva compilazione della propria dichiarazione dei redditi, quali le modalità di calcolo degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate.			

⁷ Di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del t.u.i.r.

⁸ Ex artt. 115 e 116 del t.u.i.r.

Contributi Enasarco 2019

Come noto, gli **agenti e i rappresentanti di commercio**, che operano sul territorio nazionale, **sono tenuti all'iscrizione all'Enasarco** (l'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) **e al versamento della relativa contribuzione**. Anche quest'anno c'è un **aumento dello 0,50%** dell'aliquota ordinaria per chi opera come ditta individuale o società di persone che **arriva dunque al 16,50%**.

I contributi all'ENASARCO si calcolano su “tutte le somme dovute a qualsiasi titolo” all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, **anche se non ancora pagate**, e devono essere versati **trimestralmente**. Il riferimento al trimestre quindi segue il principio di competenza.

Se l'attività di agenzia è esercitata in **forma societaria**, in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo:

- ◆ **è dovuto per ciascuno di essi;**
- ◆ è **suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali** o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall'atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica.

E' importante ricordare che per gli **agenti che svolgono l'attività:**

- ◆ in forma di **ditta individuale** ovvero di **società di persone** (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto di un **minimale contributivo e di un massimale provvigionale** annuo;
- ◆ in forma di **società di capitali** (spa / srl) **non è previsto alcun minimale né massimale**.

CONTRIBUTI ENASARCO 2019				
ALIQUOTE E RIPARTIZIONE	<p>Le aliquote contributive sono diverse a seconda che l'agente svolga l'attività in forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di ditta individuale/società di persone. In questo caso l'aliquota per le provvigioni maturate a partire dall'1.1.2019 è fissata nella misura del 16,50% e l'importo, calcolato nel rispetto di minimali e massimali, va ripartito al 50% tra agente e casa mandante; ◆ di società di capitali. In questo caso si applica un'aliquota differenziata per scaglioni, invariata dal 2016. Di seguito le aliquote e la ripartizione tra casa mandante e agente: 			
	SCAGLIONI	ALIQUOTA 2019	A CARICO DELLA CASA MANDANTE	A CARICO DELLA SOCIETÀ AGENTE
	Fino a 13.000.000,00 €	4%	3%	1%
	Oltre 13.000.000,00 e fino a 20.000.000,00 €	2%	1,5%	0,5%
	Oltre 20.000.000,00 e fino a 26.000.000,00 €	1%	0,75%	0,25%
	Oltre 26.000.000,00 €	0,5%	0,3%	0,2%
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI	<p>Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.</p> <p>Per il 2019 il massimale provvigionale e la conseguente contribuzione massima, sono i seguenti:</p>			

SOGGETTO	MASSIMALE PROVVIGIONALE 2019	CONTRIBUZIONE MASSIMALE ANNUA
AGENTE MONOMANDATARIO (IMPEGNATO PER ATTO SCRITTO AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ PER UNA SOLA CASA MANDANTE)	€. 38.331,00	€. 6.324,61 (38.331 × 16,50%)
AGENTE PLURIMANDATARIO	€. 25.554,00	€. 4.216,41,00 (25.554 × 16,50%)
<p>Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili, in misura pari alle quote di partecipazione.</p> <p>I minimali contributivi per il 2019 invece sono i seguenti:</p>		
SOGGETTO	MINIMALE CONTRIBUTIVO 2019	
AGENTE MONOMANDATARIO (IMPEGNATO PER ATTO SCRITTO AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ PER UNA SOLA CASA MANDANTE)	€. 856	
AGENTE PLURIMANDATARIO	€. 428	
<p>Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ di produttività. Il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto; 		

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ di frazionabilità. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (p. di produttività).
<p style="text-align: center;">CONTRIBUTI SOSPESI PER LE IMPRESE COLPITE DAI SISMI 2016- 2017</p>	<p>Si ricorda che per le imprese preponenti colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 è stato prorogato al 01/06/2019 il termine per il pagamento dei contributi sospesi, che potranno essere saldati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, oppure ◆ mediante rateizzazione fino a 120 rate mensili di pari importo (non inferiore a € 50,00). <p>Le imprese interessate sono quelle dei Comuni elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 (contributi relativi al 3° e 4° trimestre 2016 e al 1° e 2° trimestre 2017). ◆ nell'allegato 2 bis (contributi relativi al 4° trimestre 2016 e al 1° e 2° trimestre 2017). <p>Per la rateizzazione dei contributi sospesi è comunque necessario inviare la domanda entro il 30/04/2019. La richiesta va presentata tramite PEC, all'indirizzo impresepreponenti.contribuzioni@pec.enasarco.it, specificando nell'oggetto "Sisma – richiesta rateizzazione contributi sospesi", compilando il modello 2157/2017.</p>
<p style="text-align: center;">SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO</p>	<p>Prima di procedere con il versamento dei contributi è necessario inviare telematicamente un'apposita distinta, tramite il sito Internet www.enasarco.it. A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi telematici. Sulla distinta online va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. Le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo, senza che ciò determini ulteriori versamenti.</p> <p style="text-align: center;">La casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente, che viene trattenuta all'atto della liquidazione delle relative</p>

	competenze.	
	<p>Il pagamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD), ◆ tramite bollettino bancario MAV. <p>Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti:</p>	
	TRIMESTRE	SCADENZA DI VERSAMENTO
	1° TRIMESTRE Gennaio-Febbraio-Marzo 2019	20.05.2019
	2° TRIMESTRE Aprile-Maggio-Giugno 2019	20.08.2019
	3° TRIMESTRE Luglio-Agosto-Settembre 2019	20.11.2019
4° TRIMESTRE Ottobre-Novembre- Dicembre 2019	20.02.2020	

LA CONTABILIZZAZIONE DELLA DISMISSIONE DEI BENI STRUMENTALI

INTRODUZIONE

Il **trattamento contabile delle operazioni di dismissione** produce effetti economici che incidono direttamente sul risultato di esercizio. Il principio contabile OIC 16 esamina le diverse ipotesi di dismissione dei beni strumentali: dalla cessione volontaria a titolo oneroso, alle diverse ipotesi di permuta, alla perdita e danni per eventi estranei all'attività imprenditoriale, per concludere con l'ipotesi dell'estromissione volontaria del bene dal processo produttivo.

Le immobilizzazioni materiali si possono distinguere in:

- ◆ **beni di uso durevole impiegati per la produzione e la commercializzazione** di beni e servizi;
- ◆ **investimenti immobiliari** detenuti per la locazione a terzi o per mero investimento.

Nel primo caso si tratta di beni strumentali rientranti nella **gestione caratteristica**; nel secondo caso di beni non strumentali che riguardano la **gestione accessoria**. I beni strumentali sono costi comuni a più esercizi e che concorrono al processo produttivo di più periodi. Per tale motivo il loro costo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i **casi più frequenti** di dismissione?
2. Come si contabilizza la semplice **vendita**?
3. Cosa accade in caso di **permuta**?
4. Come contabilizzare la dismissione dovuta a **causa estranee all'attività aziendale**?
5. Cosa è necessario fare nel caso in cui si voglia **distruggere un bene strumentale**?
6. Cosa accade nei casi particolari di **esproprio** o **confisca**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO I CASI PIÙ FREQUENTI DI DISMISSIONE?

R.1. I beni strumentali spesso sono soggetti a dismissione per diverse motivazioni. Le cause più frequenti di dismissioni le possiamo classificare come di seguito:




La cessione viene registrata nel momento dell'estromissione del bene, ovvero:

- ◆ In caso di **VENDITA** al momento di trasferimento della proprietà
- ◆ In caso di **PERMUTA** alla data dell'atto che trasferisce la proprietà
- ◆ In caso di **PERDITA** o **RADIAZIONE** alla data del momento in cui si è verificato l'evento.

D.2. COME SI CONTABILIZZA LA SEMPLICE VENDITA?

R.2. Quando un'immobilizzazione materiale viene venduta, contabilmente occorre eliminare il suo valore netto contabile, dato dal suo costo storico, compreso gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti maturati fino alla data di alienazione, ovvero comprensivi della quota di ammortamento relativa alla frazione dell'ultimo esercizio in cui è stato utilizzato. L'eventuale differenza del valore netto contabile con il valore di cessione costituisce **plusvalenza** o **minusvalenza** da rilevare nel conto economico nelle seguenti voci:



Esempio 1

Un impianto del costo storico di euro 100.000 ammortizzato per euro 60.000, viene venduto a terzi con un valore di cessione di euro 50.000 oltre IVA. In contabilità generale si registra:

Conti	Importi Dare	Importi Avere
CREDITI DIVERSI	72.000,00	
F.DO AMMORT. IMPIANTI	60.000,00	
IMPIANTI		100.000,00
IVA C/VENDITE		22.000,00
PLUSVALENZE PATRIMONIALI		10.000,00

D.3. COSA ACCADE IN CASO DI PERMUTA?

R.3. La permuta di un bene con un altro realizza due distinte operazioni: una di acquisto e una di vendita. Il valore di mercato del bene ricevuto misura la plusvalenza o minusvalenza realizzata rispetto al valore netto contabile del bene dato in permuta.

Esempio 2

Si acquista un macchinario per euro 100.000 e si cede in permuta un altro macchinario avente costo storico di euro 150.000 ammortizzato per euro 90.000. In contabilità generale si registra:

Conti	Importi Dare	Importi Avere
FONDO AMMORTAMENTO	90.000,00	
MACCHINARIO		90.000,00

Conti	Importi Dare	Importi Avere
MACCHINARI	100.000,00	

IVA N/CREDITO	22.00,00	
DEBITI V/FORNITORI		122.000,00

Conti	Importi Dare	Importi Avere
MACCHINARI		60.000,00
PLUSVALENZA		40.000,00
IVA N/DEBITO		22.000,00
DEBITI V/FORNITORI	122.000,00	

Se una nuova immobilizzazione viene acquistata dando a parziale pagamento un'altra immobilizzazione non di analogo valore e caratteristiche, occorre tener conto dell'eventuale **conguaglio in denaro** ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza realizzata. I **costi accessori** sono capitalizzabili per la quota riferibile all'operazione di acquisto.

La permuta potrebbe anche non realizzare nessuna plus o minusvalenza, in quanto viene fatta come puro scambio di beni aventi le stesse caratteristiche tra due società. Il valore dell'immobilizzazione acquisita sarà pari al valore contabile di quella ceduta, salvo ricalcolare la vita utile del bene ceduto.

Esempio 3

La società A cede alla società B un macchinario con costo storico di euro 100.000 ammortizzato per euro 70.000, mentre la società B cede alla società A un macchinario del costo di acquisto di euro 110.000 ammortizzato per euro 80.000. Le scritture della società A saranno le seguenti.

Conti	Importi Dare	Importi Avere
FONDO AMMORT. MACCHIN.	70.000,00	
MACCHINARI		70.000,00

Conti	Importi Dare	Importi Avere
CREDITI DIVERSI	36.600,00	
MACCHINARI		30.000,00
IVA N/DEBITO		6.600,00

Conti	Importi Dare	Importi Avere
MACCHINARI	110.000,00	
IVA N/CREDITO	6.600,00	
FONDO AMMORT. MACCHIN.		80.000,00
CREDIT DIVERSI		36.600,00

D.4. COME CONTABILIZZARE LA DISMISSIONE DOVUTA A CAUSA ESTRANEE ALL'ATTIVITÀ AZIENDALE?

R.4. Diverse possono essere le cause di perdite di beni strumentali per eventi estranei all'attività imprenditoriale.

Ne possono essere esempi i seguenti eventi straordinari:

- ◆ **Furto**
- ◆ **Incendio**
- ◆ **Alluvione**
- ◆ **Terremoto**
- ◆ **Altri eventi straordinari**


Al verificarsi dell'evento, contabilmente occorre dismettere il bene distrutto e il suo valore netto residuo (costo storico al netto del fondo di ammortamento aggiornato alla data dell'evento) rappresenta una **sopravvenienza passiva**. A questo punto possono verificarsi due ipotesi alternative:

- ◆ **Il bene è coperto da polizza assicurativa**
- ◆ **Il bene non è coperto da polizza assicurativa**

Nel primo caso all'atto del rimborso da parte della compagnia assicurativa, il valore rimborsato, anche se parziale, costituisce una **sopravvenienza attiva**.

Nel secondo caso non si ottiene rimborso e la perdita, con la sopravvenienza passiva rilevata, rimane a carico dell'impresa.

La collocazione in bilancio, **Conto Economico**, delle su citate sopravvenienze è la seguente:



Contabilmente si procede ad effettuare i seguenti passaggi:

- ◆ Si rileva la quota di ammortamento maturato nell'esercizio
- ◆ Si storna il Fondo di ammortamento
- ◆ Si rileva la sopravvenienza passiva per il valore residuo.

Esempio 4

A causa di un evento naturale, un macchinario risulta distrutto e inutilizzabile. Il costo storico del macchinario era euro 50.000, il Fondo di ammortamento preesistente euro 30.000. L'evento avviene il 30/4.

Contabilmente:

- ◆ Si rileva la quota di ammortamento fino al 30/4
- ◆ Si storna il fondo di ammortamento
- ◆ Si rileva la sopravvenienza passiva

Conti	Importi Dare	Importi Avere
AMMORTAMENTO MACC.	2.500,00	
FONDO AMM. MACCHIN.		2.500,00

Conti	Importi Dare	Importi Avere
FONDO AMM. MACCHIN.	32.500,00	
IMPIANTI E MACCHINARI		32.500,00

Conti	Importi Dare	Importi Avere
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	17.500,00	
IMPIANTI E MACCHINARI		17.500,00

Nell'ipotesi in cui vi era copertura assicurativa, ipotizzando un rimborso di euro 15.000 da parte della compagnia, contabilmente si rileva:

Conti	Importi Dare	Importi Avere
BANCA C/C	15.000,00	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		15.000,00

Nell'ipotesi in cui il bene da eliminare sia interamente già ammortizzato, si procede al solo storno del relativo Fondo di ammortamento.

D.5. COSA È NECESSARIO FARE NEL CASO IN CUI SI VOGLIA DISTRUGGERE UN BENE STRUMENTALE?

R.5. Una ulteriore ipotesi di dismissione di bene strumentale è la **radiazione volontaria dal processo produttivo** con distruzione o rottamazione.

In caso di distruzione del bene occorre inviare preliminarmente all'**Agenzia delle Entrate** e alla **Guardia di Finanza** apposita comunicazione indicando:

- ◆ Luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni;
- ◆ La modalità di distruzione del bene;
- ◆ La natura, qualità e quantità dei beni medesimi;
- ◆ L'ammontare complessivo del bene sulla base del prezzo di acquisto;
- ◆ L'eventuale valore residuale successivo alla distruzione.

La procedura operativa si differenzia a seconda se il valore del bene da distruggere è:

- ◆ **Superiore a euro 10.000**
- ◆ **Inferiore a euro 10.000**

Per beni di valore superiore a euro 10.000, è necessaria la presenza alternativa di:

- ◆ **Un incaricato dell'Agenzia delle Entrate**
- ◆ **Un Ufficiale della Guardia di Finanza**
- ◆ **Un Notaio**

che redigeranno apposito verbale.

Nell'ipotesi di un bene di valore inferiore a euro 10.000, l'azienda potrà redigere una autocertificazione dell'avvenuta operazione.

Dal verbale o dalla certificazione sostitutiva, devono risultare:



Contabilmente la procedura è simile all'ipotesi della perdita, ovvero:

- ◆ Si rileva la quota di ammortamento fino alla data della radiazione;
- ◆ Si storna il fondo di ammortamento;
- ◆ Si rileva la sopravvenienza passiva per l'eventuale valore residuo.

Esempio 5

Si provvede alla rottamazione di un automezzo avente un costo storico di euro 40.000 ammortizzato per euro 32.000. La rottamazione avviene in data 31/8.

Conti	Importi Dare	Importi Avere
AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	5.333,00	
FONDO AMM. AUTOMEZZI		5.333,00

Conti	Importi Dare	Importi Avere
FONDO AMM. AUTOMEZZI	37.333,00	
AUTOMEZZI		37.333,00

Conti	Importi Dare	Importi Avere
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.667,00	
AUTOMEZZI		2.667,00

D.6. COSA ACCADE NEI CASI PARTICOLARI DI ESPROPRIO O CONFISCA?

R.6. Alcune ipotesi residuali di dismissione di beni strumentali possono essere i seguenti:

- ◆ **Esproprio da parte dello Stato**
- ◆ **Confisca**

Nell'ipotesi di **esproprio** da parte dello Stato, l'azienda in genere riceve una indennità. Contabilmente tale ipotesi è simile alla vendita, pur non essendo l'indennità di esproprio un corrispettivo di vendita. Potrebbe verificarsi quindi una plusvalenza o una minusvalenza a seconda che l'indennità sia superiore o inferiore al valore netto del bene.

Esempio 6

Costo storico del bene espropriato	euro	100.000
-Fondo di ammortamento maturato alla data dell'esproprio	euro	80.000
= Valore netto del bene	euro	20.000
- Indennità di esproprio	euro	15.000
= Minusvalenza	euro	5.000

Invece l'ipotesi della confisca, comporta la perdita di proprietà del bene confiscato, che rientra definitivamente a far parte del patrimonio dello Stato. Anche in tale ipotesi contabilmente si procede ad effettuare i seguenti passaggi:

- ◆ **Rilevazione della quota di ammortamento fino alla data della confisca;**
- ◆ **Storno del fondo di ammortamento in contropartita al bene;**
- ◆ **Imputazione a sopravvenienza passiva l'eventuale valore residuale.**

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<u>Risposta 73 del 13 marzo 2019</u>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza dei costi capitalizzati nel credito d'imposta per ricerca e sviluppo.
<u>Risposta 74 del 13 marzo 2019</u>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA delle somme corrisposte a titolo di risarcimenti.
<u>Risposta 75 del 13 marzo 2019</u>	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus investimenti Mezzogiorno è salvo in caso di locazione di ramo di azienda in quanto i beni non vengono ceduti o dismessi singolarmente ma circolano insieme all'azienda.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<u>Risoluzione 34 del 11 marzo 2019</u>	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non devono chiudere la partita Iva del professionista defunto fino a quando non viene incassata l'ultima parcella.
---	--

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 58168 del 12 marzo 2019](#)

L'Agazia delle Entrate ha approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agazia delle Entrate" con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione. Il modello deve essere utilizzato a partire da marzo 2019 e consente ai sostituti d'imposta di adempiere l'obbligo di comunicare al fisco la sede telematica per la ricezione dei 730-4 dei propri dipendenti.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 18.03.2019 AL 29.03.2019

Lunedì 18 Marzo 2019	<p>Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli Enti e gli organismi pubblici devono effettuare il versamento di:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di febbraio;♦ addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;♦ l'Iva mensile.
Lunedì 18 Marzo 2019	<p>I contribuenti Iva devono versare in unica soluzione o come prima rata, l'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale.</p>
Lunedì 18 Marzo 2019	<p>I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di febbraio.</p>
Lunedì 18 Marzo 2019	<p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità devono versare l'imposta divenuta esigibile nel mese di gennaio.</p>
Lunedì 18 Marzo 2019	<p>I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di febbraio.</p>
Lunedì 18 Marzo 2019	<p>I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve.</p>
Lunedì 18 Marzo 2019	<p>I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale, nella misura del 10%, sulle somme erogate, nel mese di febbraio, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di</p>

	produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Lunedì 18 Marzo 2019	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Lunedì 18 Marzo 2019	I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le ritenute del 4% operate, nel mese di febbraio, sugli importi corrisposti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.
Lunedì 18 Marzo 2019	Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione dei registri in misura forfettaria.
Mercoledì 20 marzo 2019	Coloro che intendono opporsi all'utilizzo, dei dati riguardanti le erogazioni liberali effettuate nel 2018 ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono esprimere il proprio rifiuto.
Lunedì 25 marzo 2019	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate, gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio.